

**ACCORDO**  
**tra**  
**AGGD Basilicata**  
**e**  
**PATRONATO ACLI**

L'anno 2018, il giorno 18 del mese di Settembre

TRA

il **“Patronato Acli, per i Servizi sociali dei lavoratori e dei cittadini”**, di seguito Patronato Acli, codice fiscale 80066650583, partita IVA 10783061004, con sede legale in Roma, Via Giuseppe Marcora 18/20, in persona del Presidente Nazionale, legale rappresentante pro-tempore, Emiliano Manfredonia, nato a Pisa, il 19/04/1975, codice fiscale MNFMLN75D19G702W, domiciliato per la carica in Roma, Via Giuseppe Marcora 18/20;

E

**Associazione di Genitori e Giovani Diabetici della Basilicata aps**, di seguito AGGD Basilicata, codice fiscale 96089170763, con sede legale in Potenza, Via Del Gallitello n. 89, in persona del Presidente, legale rappresentante pro-tempore, Possidente Angela, nato a Potenza, il 04/09/1988, codice fiscale PSSNGL88P44G942V, domiciliato per la carica in Potenza, Via Del Gallitello n. 89;

PREMESSO CHE

- a) L'AGGD Basilicata si propone tra i propri scopi di
- Impegnarsi nella lotta alle discriminazioni in ambito scolastico e lavorativo del soggetto con diabete di tipo 1;
  - Promuovere protocolli e collaborazioni con enti e istituzioni presenti sul territorio al fine di garantire una migliore qualità di vita del soggetto diabetico;
  - Promuovere attività di formazione e informazioni rivolte ai soggetti con diabete tipo 1 e alle loro famiglie;
  - Filtrare, ove possibile, le richieste per snellire parte dell'iter burocratico delle persone con diabete 1 per l'ottenimento di certificazioni;
  - Stimolare le collaborazioni regionali, nazionali e internazionali per la difesa dei bambini e delle persone con diabete tipo 1;
- b) il Patronato Acli – per la sua struttura territoriale e quale istituto di patronato tra i più rappresentativi in Italia e all'estero – può offrire rilevanti opportunità all'AGGD Basilicata e ai suoi soci, nel contesto dei compiti e delle funzioni contemplate dalla legge 30 marzo 2001 n. 152 e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, che definisce e regola le attività degli Istituti di patronato e di assistenza sociale;
- c) ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L.152/2001, il Patronato Acli svolge attività di consulenza, assistenza e tutela in materia previdenziale, socio-assistenziale, di emigrazione, immigrazione e previdenza complementare;
- d) il Patronato Acli opera su mandato degli assistiti e nei limiti del mandato da essi conferito;
- e) AGGD Basilicata desidera garantire ai propri soci un adeguato servizio di assistenza e tutela nelle materie di competenza del patronato;

VISTI

- f) gli articoli 1, 7, 8, 9, 10 e 13 della legge 30 marzo 2001 n.152, come modificata dall'articolo 1, comma 310, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 16 settembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 266 del 14 novembre 2015, recante “Individuazione delle prestazioni non rientranti nel finanziamento per le quali è ammesso il pagamento di un contributo per l'erogazione



del servizio a favore degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, da parte dell'utenza o degli enti pubblici beneficiari";

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1

- a) Il Patronato Acli, nell'ambito dei propri compiti istituzionali e con le modalità previste dalla legge 30 marzo 2001 n.152, presterà gratuitamente, in sede amministrativa, salve le eccezioni di legge e in particolare quelle previste dall'articolo 10 comma 3 della medesima normativa, assistenza tecnica e patrocinio medico legale ai soci di AGGD Basilicata, per il conseguimento, nei confronti degli enti previdenziali pubblici e privati, delle prestazioni e benefici di qualsiasi genere previsti da leggi, statuti o contratti regolanti la previdenza obbligatoria, così come previste dall'articolo 13 della summenzionata norma, anche assumendo la loro rappresentanza avanti gli organi collegiali di liquidazione di dette prestazioni o collegi di conciliazione.
- b) Per quanto attiene le previsioni di cui all'articolo 10 comma 3 della legge 30 marzo 2001 n.152, come sostituito dall'articolo 1, comma 310, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 16 settembre 2015, per lo svolgimento dell'attività di consulenza e trasmissione telematica di dati in materia di assistenza e previdenza sociale, infortuni e malattie professionali è previsto, per le prestazioni e nella misura indicata nell'apposita convenzione sottoscritta in data 25/01/2017 con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (allegata), il pagamento di un contributo per l'erogazione del servizio a favore del Patronato Acli da parte del socio di AGGD Basilicata.

### Art. 2

L'istituto di patronato svolgerà le attività indicate all'articolo 1 del presente accordo presso tutte le proprie sedi territoriali (*eventualmente della provincia di Potenza e Matera*).

Il Patronato Acli espletterà l'incarico in piena autonomia, nel rispetto della normativa vigente, improntando il suo comportamento a criteri di correttezza, diligenza, efficienza, trasparenza e parità di trattamento.

### Art. 3

Il patrocinio degli iscritti in sede giudiziaria, nella materia di cui al precedente articolo, sarà prestato, ove richiesto dai soci di AGGD Basilicata, dai consulenti legali convenzionati con le sedi provinciali del Patronato Acli, nel rispetto della disciplina prevista dall'art. 9 della legge 30 marzo 2001 n.152 e con le modalità indicate nelle convenzioni in atto per l'assistenza in sede giudiziaria. La partecipazione alle spese relative al patrocinio legale sarà a carico dell'assistito. Il legale convenzionato vaglierà preventivamente, in collaborazione con gli operatori del Patronato Acli addetti ed eventualmente con il consulente medico, quando il caso lo richieda, la fondatezza o meno delle ragioni dell'interessato in ordine all'esperibilità del giudizio.

### Art. 4

Un apposito gruppo di lavoro, formato da componenti designati dal Patronato Acli e da AGGD Basilicata, sarà istituito a livello centrale (*ovvero provinciale*) con il compito di promuovere, nell'ambito degli impegni assunti con il presente accordo, la sua conoscenza e diffusione, verificarne la concreta attuazione, provvedere a un puntuale monitoraggio e predisporre materiale informativo, per una migliore conoscenza della normativa previdenziale.

### Art. 5

L'istituto di patronato sarà tenuto al rimborso nei confronti del socio di AGGD Basilicata per eventuali danni provocati da errori materiali o inadempimenti commessi nell'esercizio delle attività di cui al presente accordo, anche ricorrendo a coperture assicurative.

Ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra il Patronato Acli e AGGD Basilicata nell'interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà regolata e risolta tra gli organi nazionali di AGGD Basilicata e AGD Italia (coordinamento nazionale delle associazioni del diabete giovanile) e della Sede Nazionale del Patronato Acli.

Art. 6

Il presente accordo entra in vigore dalla data della sottoscrizione. Entrambe le parti si riservano di recedere in qualsiasi momento dal presente accordo. In caso di recesso di una delle parti, lo stesso deve essere comunicato per iscritto con preavviso di almeno 6 mesi.

Art. 7

E' fatto obbligo al Patronato Acli di mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato e/o informazione di cui venga a conoscenza in virtù dell'espletamento delle attività di cui all'articolo 1 del presente accordo.

Il Patronato Acli è altresì tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, ed è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti in esecuzione delle attività di cui al presente accordo.


Patronato Acli

Il Presidente Nazionale



AGGD Basilicata

Il presidente Angela Possidente



**AGGD BASILICATA**

Associazione di Genitori e Giovani Diabetici della Basilicata APS

C.F. 9 6 0 8 9 1 7 0 7 6 3

info@aggdbasilicata.it

www.aggdbasilicata.it